



COMUNE DI PALAIA

Provincia di Pisa
56036 Palaia – Piazza della Repubblica n. 56
C.F. 00373580505
Tel. 0587 621424 – Fax 0587 622539

UFFICIO TECNICO COMUNALE

" Servizio LL.PP. – Ambiente, Protezione Civile, Sicurezza sul Lavoro, Patrimonio "

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI PALAIA

(approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 30/11/2012)

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del sistema di videosorveglianza gestito dal Comune di Palaia, nè regola l'uso nei limiti imposti dal D.Lgs. 30.06.2002 n° 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed in conformità al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29.04.2004 e nè determina le condizioni necessarie affinché l'impianto possa essere tenuto in esercizio.

ARTICOLO 2 - PRINCIPI E FINALITÀ

L'impianto di videosorveglianza è gestito dal Comune di Palaia nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza e dell'identità personale.

Sono altresì garantiti i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento dei dati rilevati ed acquisiti.

L'uso dell'impianto di videosorveglianza è strettamente limitato allo svolgimento di funzioni istituzionali proprie dell'Ente ed è fondato su presupposti di necessità, proporzionalità e finalità, così come definiti nel Provvedimento di cui all' Art. 1.

Le finalità dell'impianto sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune dal D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, dal D.P.R. 24.07.1977 n° 616, dalla L. 07.03.1986 n° 65, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti comunali vigenti e in particolare:

- 1) attivazione di un sistema di supporto alla protezione civile del territorio comunale;
- 2) attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio, anche in relazione al traffico veicolare;
- 3) rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
- 4) prevenzione e repressione di atti delittuosi, di attività illecite o di episodi di microcriminalità che, perpetrati nel territorio comunale, possono determinare danno ai cittadini ed ai beni di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale, compreso il controllo ai punti di raccolta RSU e assimilabili dislocati sul territorio Comunale;
- 5) tutela della sicurezza urbana.

ARTICOLO 3 - RESPONSABILITÀ DELL'IMPIANTO

Nel rispetto del Documento in materia di protezione dei dati personali predisposto dal Comune di Palaia in ordine a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n° 196/2003, il Sindaco, nella sua qualità di titolare del trattamento dati, provvederà ad individuare il Responsabile del trattamento nella figura del Responsabile del Comando di polizia Locale o Responsabile servizio LL.PP., domiciliato in ragione delle funzioni svolte nella sede comunale.

Lo stesso verrà designato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. e) del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1.

Il Responsabile è titolare della gestione dell'impianto, del suo costante adeguamento alle norme di sicurezza e del controllo sull'uso delle immagini riprese e raccolte.

Il Responsabile, ai fini del disposto dell'art. 30 del D.Lgs. n° 196/2003, può individuare, con proprio atto scritto, uno o più incaricati del trattamento dei dati, che operano sotto la diretta autorità del Responsabile ed attenendosi alle istruzioni da questo impartite.

Gli incaricati del materiale soggetto a trattamento debbono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare e del Responsabile.

ARTICOLO 4 - LIMITAZIONI NELL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Le immagini raccolte e registrate, non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite nell' Art. 2.

L'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato, in base all'art. 4 della Legge 20.05.1970 N° 300 (Statuto dei Lavoratori), per effettuare controlli remoti sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre Amministrazioni pubbliche, di altri datori di lavoro pubblici o privati.

Sarà cura del Responsabile dell'impianto sorvegliare le scene inquadrare, affinché le telecamere non riprendano abitazioni private (ad eccezione degli spazi occupati dalle abitazioni che si affacciano su aree pubbliche), farmacie, luoghi di cura, luoghi di lavoro (compresi i cantieri esterni), luoghi di culto.

L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per finalità statistiche, neppure se consistenti nella raccolta aggregata di dati o per finalità di promozione turistica e sociale.

I dati acquisiti dall'impianto non potranno essere utilizzati per l' irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.

I dati acquisiti relativi alla circolazione stradale, non potranno essere collegati con altre banche dati.

ARTICOLO 5 - ACCESSO AI DATI

I dati raccolti tramite il sistema di videosorveglianza, sono da considerarsi "dati sensibili" ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, in quanto possono contenere informazioni definite dall'art. 4, comma 1, lett. d) del citato Decreto e dovranno quindi essere trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'accesso ai dati (compresa la visione delle immagini registrate dal sistema) è consentito esclusivamente all'Autorità Giudiziaria ed agli Organi di polizia giudiziaria.

Ad ogni altro soggetto diverso, è inibita sia la visione sia la disponibilità delle immagini e dei dati rilevati dal sistema.

ARTICOLO 6 - PUBBLICITÀ

La presenza dell'impianto di videosorveglianza è resa pubblica, a cura del Responsabile, tramite i mezzi che si riterranno più idonei e, in particolare, attraverso:

- a) pubblicazione della notizia su quotidiani di rilevanza locale al momento dell'attivazione dell'impianto e comunicazione attraverso altri mezzi di informazione diretti alla cittadinanza;
- b) apposizione di appositi cartelli, posizionati agli ingressi del territorio comunale, recanti dicitura "Territorio comunale soggetto a videosorveglianza";
- c) apposizione, nelle aree ricadenti nel raggio di ripresa delle telecamere, di appositi cartelli, così come individuati nell'allegato grafico al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29.09.2004;

- d) affissione del presente Regolamento, all'Albo Pretorio del Comune, e pubblicazione sul sito web Comunale;
- e) descrizione dei siti di collocazione e delle aree inquadrabili dalle telecamere, secondo quanto sarà stabilito in separato atto di Giunta comunale che costituisce atto integrante del presente regolamento.

ARTICOLO 7 - USO DELLE TELECAMERE

La posizione dell'obiettivo delle telecamere e le fasi di ronda delle medesime, sono predefinite dal Responsabile dell'impianto ed eseguite dai tecnici della ditta fornitrice del sistema.

La suddetta posizione e le suddette fasi non possono essere variate se non su indicazione del Responsabile dell'impianto e dietro comprovate esigenze.

E' vietato il brandeggio delle telecamere, ad eccezione dei seguenti casi:

- 1) controllo e registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo predefinito di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo causa lo spostamento dei soggetti interessati;
- 2) comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al Responsabile dell'impianto, da verificarsi immediatamente;
- 3) supporto logistico ad operazioni di polizia condotte sul luogo.

Le inquadrature dovranno comunque essere sempre tali da cogliere un' immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate e tali da risultare eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione degli autori degli illeciti.

ARTICOLO 8 - CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da stazioni di monitoraggio e controllo presso le sedi del : Comando di Polizia Locale, Palazzo Comunale, Centro di Raccolta L. Da Vinci Z.I. Montanelli;

In queste sedi, le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su supporto magnetico.

L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata.

Le immagini dovranno essere conservate per un periodo non superiore alle 72 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve adire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Solo in alcuni specifici casi, per peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità dell'attività svolta dal titolare del trattamento, è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare sette giorni, trascorsi i quali le immagini nuove si sovrapporranno a quelle vecchie.

Qualora pervenga copia di denuncia di reato, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili, saranno riversate su un nuovo supporto informatico al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.

I supporti utilizzati per la memorizzazione delle immagini, al termine del loro periodo di utilizzo ai fini di cui al comma precedente, saranno distrutti previa cancellazione delle immagini registrate.

ARTICOLO 9 - DIRITTI DEGLI INTERESSATI

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza diretta al Responsabile, ha diritto:

- 1) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- 2) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- 3) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo o comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta:
 - a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione dei medesimi dati e della loro origine;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- 4) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai soli dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o da chi agisce a tutela dell'interessato per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo, l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni o organismi; l'interessato può altresì farsi assistere a persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Responsabile anche mediante lettera raccomandata o telefax.

In caso di esito negativo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 10 - SICUREZZA DEI DATI

I dati sono conservati nei locali di cui al precedente Art. 8.

Ai locali hanno accesso solo gli appartenenti alla Polizia Locale e Tecnici servizio LL.PP. e gli altri soggetti individuati nel precedente Art. 5; l'accesso di questi ultimi al locale è subordinato al consenso, anche in forma orale, del Responsabile del trattamento.

Il locale in parola è chiuso a chiave e non accessibile al pubblico.

Gli interventi attivi sull'impianto di ripresa e di registrazione sono consentiti solo ed esclusivamente al personale della Polizia Locale ed ai tecnici del Servizio LL.PP. appositamente istruiti nonché, quando necessario, ai tecnici della ditta installatrice incaricati della manutenzione; l'intervento di questi ultimi è subordinato al consenso, anche orale, del Responsabile.

I supporti magnetici sui quali siano eventualmente riversati i dati dell'impianto di videoregistrazione, sono conservati, a cura del Responsabile, in apposita cassaforte all'interno dei locali indicati all'art. 8.

ARTICOLO 11 - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Palaia a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando sia prevista da una norma di legge o di regolamento.

In mancanza, la comunicazione è ammessa esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19, comma 2, del D.P.R. 30.06.2003 n° 196.

Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

ARTICOLO 12 - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto previsto dagli Artt. 100 e seguenti del D.Lgs. n° 196/2003.

In sede amministrativa, il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della L. n° 24/11/1990, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente Art. 3.

ARTICOLO 13 - MODIFICHE E TRASMISSIONE

Le norme del presente Regolamento dovranno essere aggiornate conformemente alle nuove norme emanate in materia di trattamento dei dati personali.

Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità Garante o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale, dovranno essere immediatamente recepiti.

Il presente Regolamento, al momento della sua entrata in vigore, sarà trasmesso in copia al Garante per la protezione dei dati personali.